

NOTA BENE

La seguente ordinanza, il cui testo è stato elaborato dall'Ente Nazionale Protezione Animali di Savona, a cui si può fare riferimento per chiarimenti e delucidazioni, è già stata approvata dai Comuni di:

Alassio, Albisola Superiore, Celle Ligure, Loano, Noli, Piana Crixia,

Pietra Ligure, Quiliano, Stella, Tirano

ORDINANZA COMUNALE

contro

l'USO di ANIMALI VIVI in CIRCHI, SAGRE e PARCHI DIVERTIMENTO

COMUNE di _____

OGGETTO: Norme contro l'utilizzo di animali vivi in manifestazioni.

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 3 del D.P.R. 31 Marzo 1979 (G.U.n° 150 del 2 Giugno 1979) attribuisce ai COMUNI la funzione di vigilanza sull'osservanza dei Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;

VISTE le Norme seguenti aventi, tra l'altro, ad oggetto la tutela della sensibilità dei cittadini nei confronti di maltrattamenti inflitti ad animali:

- Articolo 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.06.1931 n° 773);
- Legge 20 Luglio 2004 n° 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), che modifica le norme del Codice Penale;

ACCOGLIENDO l'istanza avanzata dalla Sezione provinciale di Savona dell'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI, segnalante la frequenza di numerosi maltrattamenti difficilmente perseguibili e la possibilità concreta gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO infine l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

ARTICOLO 1

Sono vietati gli spettacoli, i giochi, le gare e le attrazioni in genere, che prevedono, a titolo principale o solo accessorio, l'utilizzo, la vendita o la posta in palio di animali vivi (siano essi mammiferi, rettili, uccelli, pesci ed insetti). Tali attività sono vietate anche qualora siano inserite in più ampi e diversi contesti (sagre, fiere, manifestazioni varie, etc.). Sono altresì proibite le manifestazioni, le mostre e qualsivoglia esposizione al pubblico, in special modo itinerante, di animali vivi; faranno eccezione soltanto, previo nulla osta dell'Autorità competente, le esposizioni zootecniche, cinofile, feline e colombofile, purché organizzate, senza fine di lucro, da associazioni locali di categoria, animaliste o venatorie riconosciute. Su tutto il territorio comunale è vietato installare zoo e giardini zoologici, anche temporanei. Non è infine consentito ai negozi di animali esporre soggetti vivi in vetrina e detenerli in locali inadatti alle loro esigenze naturali ed ambientali.

ARTICOLO 2

Le trasgressioni saranno punite a norma del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

ARTICOLO 3

Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza gli Agenti e gli Ufficiali della POLIZIA MUNICIPALE, le GUARDIE ZOOFILIE VOLONTARIE dell'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (che vengono utilizzate a titolo volontario e gratuito dal COMUNE, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 31.03.79 - G.U. n° 150 del 2.06.79) e tutti gli Agenti ed Ufficiali di POLIZIA GIUDIZIARIA.